



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 915

Direzione 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 09/10/2023

Oggetto: AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO AL TRIBUNALE DI SAVONA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 643/2023), ASSUNTO AL PROT. 39487 DEL 28/09/2023

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 135 del 14.12.2022 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025";
- n° 42 del 29.12.2022 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025";
- n° 5 dell'11.01.2023 ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione – esercizi 2023-2024-2025";
- n° 25 del 29.03.2023 ad oggetto: "Segreteria Generale – Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2024-2025";
- n° 55 in data 14 giugno 2023 ad oggetto: "Segreteria Generale – Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2024-2025 – Integrazione";
- n° 32 del 26.04.2023 ad oggetto: "Approvazione modifica Piano esecutivo di gestione – 2023/2025";
- n° 66 del 28.06.2023 ad oggetto: "Approvazione seconda modifica Piano esecutivo di gestione – esercizi 2023-2024-2025";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il ricorso al Tribunale civile di Savona, sez. lavoro (r.g.n. 643/2023), con pedissequo decreto di fissazione d'udienza al 28/11/2023, assunti al protocollo n. 39487 del 28/09/2023, volto alla reintegrazione del lavoratore licenziato e alla condanna dell'Ente alla corresponsione delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione;

VISTO il Decreto n. 38 del 02/10/2023 con cui il Sindaco ha disposto la costituzione in giudizio davanti al giudice del lavoro di Savona per resistere al suddetto ricorso;

DATO ATTO CHE

- l'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di Avvocati esterni approvato con determinazione dirigenziale n. 1251 del 27/12/2022, prevede la possibilità – in deroga – di affidare l'incarico a professionista di particolare e comprovata esperienza nella materia oggetto della vertenza, quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
- il Servizio Affari Legali ha ritenuto pertanto opportuno interpellare l'Avvocato Marco Barilati del Foro di Genova per la tutela legale dell'Ente nel contenzioso in oggetto, avendo comprovata esperienza nella materia oggetto della presente vertenza, oltre ad essere il legale incaricato dell'Ente in un processo, tuttora pendente davanti al giudice del lavoro di Savona, introdotto dal medesimo ricorrente e per diversi aspetti sostanziali connesso a quello oggetto del presente affidamento;

VISTA la richiesta di progetto di spesa inoltrata via posta elettronica in data 02/10/2023, mantenuta agli atti del Servizio, all'Avvocato Marco Barilati del Foro di Genova;

RICHIAMATA la nota dell'Avvocato Marco Barilati, assunta al protocollo n. 41120 del 09/10/2023, con la quale lo stesso si è reso disponibile ad assumere l'incarico di assistere il Comune nel presente giudizio per un compenso pari a Euro 23.000,00, oltre alle spese generali al 15%, Iva al 22% e Cpa al 4%, e quindi per un esborso complessivo a carico dell'Ente pari ad Euro 33.559,76 (trentatremilacinquecentocinquantanove/76);

PRESO ATTO della attestazione di assenza di conflitto di interesse resa dal legale sopra citato ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti del servizio, la cui pubblicazione si omette per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

DATO ATTO CHE

- il nuovo Codice dei contratti pubblici ribadisce tra gli appalti esclusi dalla sua applicazione i servizi legali per la gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (D.Lgs. 36/2023, art. 56 comma 1, lett. h);

- l'affidamento di tali servizi avviene tuttavia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, così come stabilito dall'art. 4 del medesimo Codice;

- in osservanza ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, gli impegni di spesa derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, devono essere imputati all'esercizio finanziario in cui l'incarico è conferito o il contratto è firmato;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di affidare l'incarico del patrocinio dell'Ente all'Avvocato Marco Barilati, con studio in via Assarotti n. 48/6 – 16122 Genova, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione ed in particolare per ottenere un provvedimento che rigetti il ricorso al giudice del lavoro di Savona;

- di impegnare con il presente atto la totale somma di Euro 33.559,76 (comprensiva di spese generali al 15%, Iva al 22% e Cpa al 4%) a favore dell'Avvocato Marco Barilati del Foro di Genova, con imputazione della spesa al cap. 290 – art. 1 “*Spese per atti a difesa ragioni del comune*” del bilancio finanziario dell'Ente;

VISTA la bozza di disciplinare per l'incarico di patrocinio legale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'Avvocato Marco Barilati del Foro di Genova, con studio in via Assarotti n. 48/6 – 16122 Genova (GE), per resistere al ricorso al Tribunale civile di Savona, sez. lavoro (r.g.n. 643/2023), assunto al protocollo n. 39487 del 28/09/2023, volto alla reintegrazione del lavoratore licenziato e alla condanna dell'Ente alla corresponsione delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione;

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato:

- oggetto: patrocinio legale dell'Ente nel ricorso al Tribunale civile di Savona, sez. lavoro (r.g.n. 643/2023);
- importo: Euro 33.559,72 (trentatremilacinquecentocinquantanove/76);
- creditore: avv. Marco Barilati;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2023 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
BARILATI MARCO AVV.	01021	290	1		PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI SAVONA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 643/2023), PROT. 39487 DEL 28/09/2023	33.559,76	1890

DI DARE ATTO

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;
- che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

